

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 31° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1996

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	5
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	6
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	9
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	13
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	15
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	27
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	28

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1996

**32ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
VILLONE*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Barberi.**La seduta inizia alle ore 9,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C01ª, 0018ª)

Il presidente VILLONE comunica che la Commissione bilancio ha concluso l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1235 (Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 407, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post-terremoto e proroga della gestione), accogliendo un emendamento del Governo che sostanzialmente risolve il dubbio di costituzionalità sollevato dalla Sottocommissione per i pareri.

Annuncia, quindi, che è stata preannunciata la trasmissione, da parte della Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione in legge del decreto in materia di protezione civile, in ordine al quale la Commissione dovrà valutare, eventualmente nella seduta pomeridiana, la sussistenza dei presupposti costituzionali.

*La seduta termina alle ore 9,50.***33ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
VILLONE*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Barberi.**La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1313) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore VILLONE espone il contenuto del decreto-legge, ne ricorda i precedenti e le correlative valutazioni, di segno positivo, svolte dalla Commissione riguardo ai presupposti costituzionali. Propone di confermare il parere favorevole.

La Commissione consente.

*La seduta termina alle ore 16.*

**GIUSTIZIA (2ª)**

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1996

**27ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(944) Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali**

**(1135) GERMANÀ. - Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MIRONE fornisce i chiarimenti richiesti in ordine ai commi 3 e 5 dell'articolo 1 del disegno di legge governativo. Fa presente che le formulazioni adottate in sede di redazione del testo scaturiscono da accordi intercorsi con le organizzazioni di settore. Pertanto, auspica che quel testo non conosca modifiche di sorta; tuttavia, il Governo si dichiara disponibile ad un eventuale ritocco dell'articolo 1.

Il senatore RUSSO fa presente che ogni eventuale modifica - posto che tutti gli emendamenti hanno ricevuto l'avviso contrario della Commissione bilancio - determinerebbe d'ufficio il trasferimento di sede, da quella deliberante alla referente. Auspica allora che il Governo fornisca sufficienti garanzie finanziarie, in modo da potersi conservare la sede deliberante, ciò che garantirebbe un rapido invio del provvedimento alla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**DIFESA (4ª)**

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1996

**15ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C04ª, 0013º)

Il senatore PELLICINI, facendo riferimento alla recente discussione in Assemblea sulla adozione della procedura d'urgenza per i disegni di legge sull'obiezione di coscienza, chiede alcuni chiarimenti sulle disposizioni dell'articolo 81 del Regolamento.

Il PRESIDENTE chiarisce che, qualora il Senato deliberi l'urgenza *ex* articolo 81, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la Commissione è autorizzata a riferire oralmente, ma ciò non impedisce che essa possa discutere ed eventualmente proporre all'Assemblea modifiche alla proposta legislativa.

Il senatore RUSSO SPENA preannuncia che il Gruppo di rifondazione comunista ha presentato un disegno di legge sulla ristrutturazione dei vertici militari e auspica quindi che esso venga discusso congiuntamente al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, e oggi all'esame della Commissione.

Il PRESIDENTE assicura che non appena il disegno di legge del Gruppo di rifondazione comunista sarà assegnato, il suo esame verrà congiunto al disegno di legge n. 1192. Informa inoltre che il Governo ha reso noti i provvedimenti che intende necessariamente definire entro la fine dell'anno; tra di essi non sono previsti disegni di legge relativi al settore della difesa, ma auspica che comunque la Commissione concluda entro quel termine almeno la riforma dei vertici militari e dell'obiezione di coscienza.

IN SEDE REFERENTE

**(1192) Deputati SPINI ed altri. – Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore FORCIERI osserva preliminarmente che ormai è unanimemente riconosciuta l'esigenza di disporre di Forze armate più efficienti per assicurare al meglio l'assolvimento dei loro compiti istituzionali. La necessità quindi di riordinare tale settore non è più rinviabile, anche per consentire la utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie disponibili. Il Governo ha scelto di procedere a tale riforma non attraverso un progetto organico, ma con singoli provvedimenti relativi ai diversi aspetti del problema. Un tassello essenziale di questo progetto complessivo di riforma è il riordinamento dei vertici militari che – a suo avviso – assume natura propedeutica rispetto alla realizzazione del nuovo modello di difesa.

Il relatore Forcieri si sofferma a descrivere brevemente la normativa vigente, rilevando che nel secondo dopoguerra, con il decreto legislativo n. 17 del 1947, i ministeri militari furono unificati in un solo Ministero della difesa, al vertice del quale fu posto il Ministro della difesa. Con il decreto legislativo n. 955 del 1948 venne istituita la carica di capo di stato maggiore della difesa. Ma soltanto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1477 del 1965 venne attribuito al capo di stato maggiore della difesa il compito di mantenere l'unitarietà delle forze armate. Con i successivi atti legislativi peraltro il sistema prefigurato dal suddetto decreto n. 1477 si modificò profondamente; infatti venne sostituito il vertice individuale, rappresentato dal capo di stato maggiore della difesa, con un vertice collegiale: il comitato dei capi di stato maggiore. L'approfondimento delle problematiche relative al sistema di difesa ha evidenziato l'esigenza di modificare tale assetto, per ritornare ad un vertice militare unitario e consentire così alle Forze armate di assolvere in modo più efficiente i nuovi compiti cui sono chiamate a livello internazionale.

Il disegno di legge, in questa ottica, conferma le attribuzioni del Ministro della difesa, e rafforza il ruolo del capo di stato maggiore della difesa, ponendo alle sue dirette dipendenze i capi di stato maggiore di Forza armata. Inoltre è attribuita al capo di stato maggiore della difesa la funzione di predisporre la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze.

Dopo aver osservato che nei paesi della NATO non esiste un modello unico per la struttura dei vertici militari, il relatore si sofferma brevemente sul contenuto degli articoli, rilevando che all'articolo 1 sono definite le attribuzioni del Ministro della difesa e all'articolo 2 sono elencate le tematiche sulle quali il Ministro è tenuto a riferire al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Dicastero della difesa. L'articolo 3 pone il capo di stato maggiore della difesa alle dirette dipendenze del Ministro e i capi di stato maggiore di Forza armata, nonché, per le attribuzioni tecnico-operative, il segretario generale della difesa, alle dipendenze del capo di stato maggiore della difesa. Proseguendo nell'illu-

strazione, il relatore rileva che l'articolo 5 delinea le attribuzioni del segretario generale della difesa. È prevista una doppia dipendenza: dal Ministro per le attribuzioni amministrative e dal capo di stato maggiore della difesa per quelle tecnico-operative (comma 1). Il segretario generale ha inoltre alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero ed è responsabile della direzione del coordinamento delle loro attività (comma 2).

In conclusione, il relatore Forcieri auspica un approfondito ma sollecito esame delle diverse questioni che pure sono state attentamente sceverate presso l'altro ramo del Parlamento e, nelle precedenti legislature, dal Senato stesso. La Commissione potrà poi in ogni caso decidere se procedere a selezionate audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*



**FINANZE E TESORO (6ª)**

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1996

**16ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE REFERENTE***(1229) Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani**

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Si riprende l'esame sospeso ieri.

Il senatore BONAVITA, concordando sui preoccupanti riflessi occupazionali derivanti dalla trasformazione dell'Azienda dei monopoli di Stato e dichiarandosi favorevole a predisporre le audizioni delle organizzazioni sindacali e degli altri soggetti interessati all'istituzione dell'Ente tabacchi italiani, ricorda che la ristrutturazione del settore della produzione e commercializzazione del tabacco non può essere più rinviata, tenuto conto dei pesanti, negativi dati sugli indici di produttività dell'Azienda stessa. Emerge pertanto la necessità di contemperare l'esigenza di rilanciare il comparto, innovando profondamente in senso privatistico-aziendale i cicli produttivi del tabacco, e di salvaguardare al contempo adeguatamente i livelli occupazionali.

Avendo di mira questi obiettivi, il processo di trasformazione previsto dal Governo appare congruo e funzionale ad una trasformazione in senso privatistico, la cui gradualità è imposta, peraltro, dai dati strutturali dell'Azienda. Spetterà poi all'azionista di maggioranza, il Ministero del tesoro, decidere la sorte degli assetti azionari della società per azioni.

La valutazione delle audizioni che la Commissione effettuerà nelle prossime settimane potranno costituire la base per valutare le questioni di maggiore rilievo in ordine al testo del decreto-legge: i tempi per la trasformazione dell'Ente tabacchi italiani in società per azioni, i poteri

attribuiti all'amministratore unico e le garanzie sui livelli occupazionali.

A giudizio del senatore PASQUINI la scelta del Governo di emanare il decreto-legge appare dettata da condivisibili esigenze di decisioni rapide e immediatamente operanti, tenuto conto che con l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani si definiscono, fin da subito, le responsabilità del nuovo amministratore e di chi dovrà redigere il piano industriale. Si tratta di profili professionali, come è ovvio, del tutto diversi rispetto all'attuale dirigenza dell'Azienda.

La rapidità del processo di trasformazione dell'Azienda è imposta dall'esigenza di intervenire drasticamente per rilanciare il settore produttivo del tabacco, pena la sua definitiva liquidazione. È compito delle forze politiche tenere fermi gli obiettivi di unicità aziendale e del suo rilancio produttivo, ma spetta alla contrattazione tra dirigenza e organismi sindacali la definizione di un analitico piano industriale e degli strumenti di tutela dei livelli occupazionali. Per il settore del tabacco l'unicità aziendale è un obiettivo imposto dalla logica del mercato internazionale, mentre per il settore del sale, in alcuni casi, appare opportuno valutare le possibili sinergie tra impianti produttivi e soggetti industriali e istituzionali presenti sul territorio interessato (come ad esempio per le saline di Cervia).

In questo momento le esigenze di rilancio dell'Azienda appaiono prevalenti rispetto ad una difesa, pur legittima, di posti di lavoro che, se avulsa da una reale prospettiva di rilancio del settore, non potrà che sfociare in una sterile battaglia di retroguardia. In particolare, la gestione del personale in esubero - fermo restando le garanzie della mobilità da lavoro a lavoro (anche se non necessariamente pubblico impiego) - non può che passare attraverso l'utilizzazione degli strumenti tipici in casi di crisi aziendale, escludendo peraltro fin da adesso qualsiasi ipotesi di passaggio automatico delle maestranze nella pubblica amministrazione.

In questo quadro, il processo di trasformazione dell'Azienda non può essere portato a termine in soli dodici mesi, come prevede il provvedimento, e attraverso l'azione monocratica dell'amministratore unico, per cui questi due punti andrebbero riesaminati.

Il senatore D'ALÌ esprime una valutazione estremamente critica della scelta del Governo di emanare un decreto-legge, i cui profili di urgenza e necessità appaiono del tutto incongrui rispetto alla realtà dell'Azienda dei monopoli di Stato, tenuto conto, oltretutto, che già in passato le forze politiche avevano affrontato la spinosa questione della trasformazione di tale organismo pubblico. Si dichiara inoltre favorevole a procedere in tempi rapidi alle audizioni delle organizzazioni sindacali e dei dirigenti aziendali per acquisire tutte le informazioni necessarie ai fini dell'esame del provvedimento.

Dal punto di vista dei contenuti, il decreto-legge non avvia alcuna liberalizzazione del mercato del tabacco, nè prefigura una reale privatizzazione dell'organismo pubblico. D'altra parte, l'aver affidato il processo di trasformazione da azienda speciale in società per azioni ai poteri di un unico organismo monocratico appare una scelta non condivisibile.

A giudizio del senatore AZZOLLINI, le condivisibili considerazioni critiche sul merito del provvedimento vanno inquadrare nella analisi dei complessi procedimenti avviati fin dal 1992 per tentare di privatizzare l'Azienda dei monopoli di Stato; si è passati, infatti, dalle delibere del CIPE allo strumento del decreto-legge, senza che siano stati compiuti passi concreti per la trasformazione di tale settore pubblico. Dall'analisi del provvedimento oggi all'esame emerge una sostanziale discontinuità rispetto alla normativa vigente in tema di privatizzazioni, in quanto la doppia trasformazione dell'Azienda in ente pubblico e, successivamente, in società per azioni non approderà ad una effettiva privatizzazione ma, semplicemente, alla creazione di una società le cui azioni saranno possedute integralmente dal Tesoro. L'oratore prosegue sottolineando l'indeterminatezza delle informazioni circa l'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale così come dell'accordo quadro già siglato; rimane, inoltre, indeterminato il quadro normativo all'interno del quale inserire il delicato passaggio dalla contabilità pubblica a quella prevista dal codice civile per i conti aziendali.

Interviene quindi il senatore BOSELLO, il quale dichiara di condividere integralmente le considerazioni dei senatori D'Alì e Azzollini.

Il Presidente ANGIUS, preso atto del pressochè unanime orientamento della Commissione circa l'opportunità di procedere alle audizioni delle organizzazioni sindacali e di altri soggetti interessati al processo di trasformazione dell'Azienda dei monopoli di Stato, propone alla Commissione che tali audizioni possano essere svolte in sede di comitato ristretto opportunamente costituito, in modo da vagliare in tempi certi e rapidi le possibili proposte emendative al testo del decreto-legge. Ritiene pertanto che tale comitato ristretto possa procedere alle audizioni già a partire dalla prossima settimana. Tenuto conto peraltro che sempre nel corso della prossima settimana si svolgeranno le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 18 di giovedì 26 settembre.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE invita quindi i vari Gruppi a designare i propri rappresentanti nel comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUL PARERE RESO IERI DALLA COMMISSIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA GOVERNATIVA DI NOMINA DI UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA  
(A007 000, C06ª, 0003ª)*

Il senatore D'ALÌ lamenta la carenza informativa circa il *curriculum* del dottor Salvatore Bragantini, sulla proposta di nomina del quale a membro della Commissione nazionale per le società e la borsa si è espressa ieri la Commissione. Fa presente infatti che, come si apprende

da notizie giornalistiche, il dottor Bragantini avrebbe ricoperto la carica di consigliere di amministrazione in società che sembrano collegate alle indagini che hanno portato all'arresto del presidente delle Ferrovie dello Stato.

Il Presidente ANGIUS, ritenendo perfettamente legittima la richiesta avanzata dal senatore D'Alì, fa presente che, da informazioni tempestivamente assunte, risulta che il dottor Brigantini ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione della società Contship dall'8 luglio all'11 settembre del 1996, data appunto in cui ha rassegnato le dimissioni da tale incarico.

*La seduta termina alle ore 10.*

**ISTRUZIONE (7ª)**

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1996

**23ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI*indi del Vice Presidente*  
BISCARDI*La seduta inizia alle ore 15,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C07ª, 0009ª)

Il presidente OSSICINI comunica di avere subito sottoposto al Presidente del Senato il delicato problema di ordine regolamentare sollevato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di ieri dai senatori D'Onofrio e Brienza, relativo alle modalità di esame del disegno di legge n. 1169, concernente l'autonomia scolastica (disegno di legge fatto proprio dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD), in relazione all'esame del disegno di legge n. 1124 da parte della Commissione affari costituzionali. Sarà sua cura comunicare alla Commissione la risposta del Presidente del Senato non appena pervenuta.

Formula quindi alcune proposte per l'organizzazione dei lavori della settimana prossima, volte ad assicurare il più celere esame del disegno di legge n. 1034, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione affari costituzionali, l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 1124 - subordinatamente alle indicazioni che perverranno dal Presidente del Senato - nonchè l'avvio dei lavori del Comitato ristretto sulla riforma dei concorsi universitari.

La Commissione concorda.

Prende quindi la parola il presidente BISCARDI, il quale, alla luce del confronto informale svoltosi da ultimo, propone che la Sottocommissione pareri si riunisca nella prima mattina di giovedì per riprendere l'esame del disegno di legge n. 1236.

La Commissione concorda.

*IN SEDE REFERENTE*

**(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico**

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione del Comitato ristretto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BISCARDI invita la Commissione ad esprimersi sulla sua proposta formulata ieri di costituire il Comitato ristretto, proposta che viene approvata senza discussione.

Il Presidente invita quindi i Gruppi a designare i loro rappresentanti in seno a tale organo, quindi formula alcune indicazioni circa la sua prima riunione, su cui la Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1996

**29ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato e Montecchi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1233) Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SMURAGLIA invita il relatore ad illustrare l'ordine del giorno da lui preannunciato ieri, di sintesi degli orientamenti emersi dal dibattito e di indicazione al Governo circa le modifiche da introdurre in sede di reiterazione del provvedimento in titolo.

Il relatore PELELLA illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede dell'esame del disegno di legge n. 1233, di conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e del settore previdenziale",

premesso che

appare sempre più necessario ed urgente che le norme in materia di lavori socialmente utili debbano coordinarsi con la annunciata revisione e riforma delle misure di sostegno al reddito ed inserirsi pienamente dentro un quadro di interventi di politica attiva del lavoro

anche alla luce degli annunciati, da parte del Governo, provvedimenti a sostegno dell'occupazione;

valutato

che il provvedimento in esame è nella sua gran parte riproposizione del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300;

esaminati

i punti del decreto-legge n. 404 del 1996 che introducono novità rispetto ai precedenti decreti-legge esaminati e ritenuto che alcuni, a partire dalla possibilità di sperimentare la formazione di società miste per lo svolgimento di lavori socialmente utili (articolo 1, comma 21) recepisce, nei fatti, orientamenti espressi, unanimemente dalla 11<sup>a</sup> Commissione a conclusione dell'esame di precedenti, analoghi provvedimenti;

nell'esprimersi in senso favorevole sul decreto-legge n. 404, raccomanda al Governo di recepire, nel caso di reiterazione dello stesso, le seguenti osservazioni:

1) opportunità di chiara esplicitazione della possibilità che tra i soggetti promotori di lavori socialmente utili che possono costituire società miste - comma 21 dell'articolo 1 del decreto in esame - vi siano anche Ministeri. Ciò soprattutto in riferimento ad esperienze e ad iniziative relative ai lavori socialmente utili facenti capo a Ministeri quale quello dei beni culturali;

2) necessità di assicurare copertura previdenziale-assicurativa a quei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili che non godono di copertura previdenziale alcuna;

3) utilità di un maggior ricorso ai contratti di solidarietà ricordando come essi assumano, in determinate aree industriali del Paese, specifica rilevanza. Ciò è possibile applicando, anche per i contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995, i livelli di integrazione salariale previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Ciò eviterebbe il sostanziale svuotamento dell'istituto in questione con conseguente ricorso alla Cassa integrazione guadagni essendo, nei fatti e nelle attuali condizioni, i due strumenti sostanzialmente allineati sotto il profilo economico. Del resto fu lo stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in occasione dell'accordo sottoscritto con le parti sociali il 28 giugno 1996, ad esprimere disponibilità ad accogliere «correttivi di miglior favore, nella durata e nella entità delle integrazioni salariali» prima dell'avvio dei nuovi contratti di solidarietà;

4) esigenza di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali nel caso di aziende sottoposte alla procedura della amministrazione straordinaria e di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428 - articolo 4, comma 25 del presente decreto - destinando allo scopo le necessarie risorse nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

5) necessità di adottare idonei strumenti legislativi che consentano, al pari di altre categorie, possibilità di accesso agli strumenti di reimpiego ed agli istituti di integrazione salariale alla categoria dei quadri;



6) opportunità di differire al 31 dicembre 1997 il termine per l'iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese con meno di 16 dipendenti (articolo 4, comma 17 del decreto-legge in esame) al fine di consentire anche ai lavoratori di imprese artigiane il ricorso all'istituto della mobilità;

7) esigenza di pervenire ad una diversa soluzione in materia di contratti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dell'Ente poste italiane - tale da fugare dubbi di carattere costituzionale sulla norma adottata nel decreto-legge in questione, ed in coerenza con gli istituti contrattuali oggi operanti nell'ambito dell'Ente poste ed aventi carattere privatistico affinché sia evitato, in futuro, l'insorgere di contenziosi giudiziari;

8) attenta valutazione, tenuto conto dei soggetti cui essa è riferita, della loro situazione e del compenso loro corrisposto della opportunità o meno di applicazione della norma di cui al comma 20, articolo 9.

9) opportunità di adottare, anche in riferimento alla legge 29 luglio 1996, n. 402 (articolo 2, comma 2), una norma di interpretazione autentica dell'articolo 37, comma 1, lettera *b*) della legge 5 agosto 1981, n. 416. Ciò al fine di assicurare che l'integrazione a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953 e successive modificazioni, non sia superiore alla differenza tra i sessantacinque anni e l'età raggiunta dai giornalisti professionisti di ambo i sessi al momento della richiesta dell'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia, fermo restando la non superabilità di 360 contributi mensili. Ciò con riferimento anche alle domande collegate a tali pensionamenti che siano già state presentate dalle aziende editoriali al Ministero del lavoro ma che non risultino ancora deliberate».

0/1233/11/1

IL RELATORE

Rispondendo ad un quesito del senatore MANZI, che sottolinea l'esigenza di una maggior chiarezza nella richiesta rivolta al Governo di rivedere il regime fiscale dell'indennità corrisposta ai lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, il relatore PELELLA ribadisce il dissenso, da lui già espresso nel corso della discussione generale, nei confronti dell'impostazione del Governo, che assimila il sussidio a reddito da lavoro dipendente, a prescindere dal reddito familiare dei lavoratori destinatari del sussidio, privi, tra l'altro, di copertura previdenziale.

Il senatore DUVA chiarisce che l'ultimo punto dell'ordine del giorno si propone, attraverso l'introduzione di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981, di consentire all'INPGI di applicare alle richieste di prepensionamento presentate, ma non deliberate, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 318 convertito dalla legge n. 402 del 1996, le disposizioni ivi recate, che riducono l'integrazione contributiva posta a carico dell'Istituto da quindici a cinque anni. In sede ministeriale, invece, anche sulla scorta di un indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, prevale l'orientamento volto ad applicare anche a tali domande la previsione della legge n. 416,

con un aggravio insostenibile per l'equilibrio finanziario dell'Istituto previdenziale dei giornalisti.

Conviene con le preoccupazioni espresse dal senatore Duva il senatore NOVI il quale sottolinea che l'interpretazione prevalente testè richiamata, oltre a rischiare di compromettere gli equilibri finanziari dell'INPGI, favorisce irragionevolmente le grandi aziende editoriali, che utilizzano le disposizioni sullo «scivolamento» contributivo per procedere al ridimensionamento degli organici, favorendo l'uscita di personale contrattualizzato da sostituire poi con personale precario. In tal modo, le aziende editoriali affrontano una concorrenza sempre più agguerrita accollando all'INPGI una parte non piccola degli oneri sostenuti per competere sul mercato.

Anche secondo il senatore TAPPARO è importante pervenire ad una interpretazione autentica della citata legge n. 416, per superare un privilegio anacronistico e irragionevole, quale quello dello «scivolo» contributivo di quindici anni attribuito anche alle domande di prepensionamento non ancora deliberate alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 318. È infatti necessario adottare una linea coerente con le scelte effettuate negli ultimi anni dal legislatore e volte a contenere quanto più possibile l'istituto delle pensioni di anzianità, giustificabile solo per specifiche situazioni e tipologie professionali.

Si associa alle osservazioni del senatore Tapparo il senatore MANZI.

Il sottosegretario PIZZINATO fa presente che, per quanto riguarda la parte dell'ordine del giorno relativa al comma 20 dell'articolo 9, il Ministero delle finanze, appositamente interpellato, si è espresso nel senso di riprodurre, in sede di reiteratione, il testo della disposizione così come recata dal decreto-legge n. 404. Consegna quindi alla Presidenza della Commissione la nota del Ministero delle finanze, ricordando che tra quest'ultimo e il Dicastero del lavoro si è sviluppato, su questo tema, un ampio carteggio. Infatti, a giudizio del Ministero del lavoro, la normativa vigente sottopone a uguale regime fiscale forme di sostegno al reddito che hanno diversa natura e determinano diversi effetti anche dal punto di vista del trattamento previdenziale, mentre secondo il Ministero delle finanze, il sussidio, essendo comunque il corrispettivo di una prestazione d'opera, è assimilabile al reddito da lavoro dipendente, e quindi suscettibile di essere assoggettato allo stesso regime fiscale. Allo stato, pertanto, il Governo non può accogliere la formulazione prospettata dall'ordine del giorno su questo punto.

Per quanto riguarda la situazione dell'Ente poste, il Sottosegretario preannuncia che è previsto per domani un incontro al Ministero del lavoro tra l'Ente stesso e le organizzazioni sindacali ed è auspicabile che si pervenga in tale sede ad una intesa - che potrebbe essere recepita nella reiteratione del decreto-legge n. 404 - rivolta a definire una interpretazione del contratto di lavoro di diritto comune tale da definire criteri di assunzione per un numero di lavoratori compatibile con le disponibilità di organico. Per quanto riguarda il problema del finanziamento dei

contratti di solidarietà, il Ministero del lavoro è in attesa di una risposta da parte del Ministero del bilancio, interpellato su tale questione.

Sul punto relativo alla previdenza per i giornalisti, il Sottosegretario osserva che si è effettivamente affermata una interpretazione della normativa vigente, sollecitata peraltro da una pronuncia del Consiglio di Stato recepita dalla competente direzione generale del Ministero, intesa a consentire il prepensionamento utilizzando uno «scivolo» fino a quindici anni ai fini del calcolo della pensione. Il Governo, rilevando l'opportunità di operare per contenere gli effetti devastanti dei provvedimenti di prepensionamento sugli equilibri finanziari dell'INPGI, si rimette su questo punto all'avviso che la Commissione riterrà di esprimere, avviso che, peraltro, nella formulazione testè illustrata, sembra comunque in contrasto con l'orientamento del Consiglio di Stato.

Il relatore PELELLA invita i componenti della Commissione a riflettere sull'opportunità di mantenere l'ultimo punto all'ordine del giorno, dato che quanto sostenuto dai senatori Duva e Novi induce a valutare con attenzione l'opportunità di adottare una specifica e distinta iniziativa legislativa sulla previdenza per i giornalisti, considerato anche che tale questione, non direttamente trattata nel decreto-legge in titolo, investe la complessa e controversa materia delle pensioni di anzianità.

Il senatore DUVA, nel ribadire che la proposta da lui caldeggiata si limita all'introduzione di una norma di interpretazione autentica della legge n. 416, e che pertanto essa è opportunamente inclusa nell'ordine del giorno, sottolinea la necessità di misure incisive per fronteggiare la crisi di un Istituto che ha validamente operato sul versante previdenziale. Un eventuale collasso dell'INPGI, recentemente privatizzato, finirebbe inoltre con lo scoraggiare altri enti previdenziali dall'intraprendere la strada della privatizzazione.

Il senatore DE LUCA Michele, partendo dalla constatazione che vi è un contenzioso sulle norme relative al prepensionamento dei giornalisti e che vi sono interpretazioni di esse suscettibili di arrecare gravi danni all'equilibrio finanziario dell'INPGI, propone di riformulare il punto 9 dell'ordine del giorno, nel senso di invitare il Governo a valutare l'opportunità di adottare norme di interpretazione autentica della legge n. 416 tese ad evitare, per il futuro, l'allargamento del contenzioso e una irragionevole misura delle integrazioni contributive poste a carico dell'Istituto.

Per quanto riguarda il regime fiscale dei sussidi corrisposti ai lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, egli ritiene che l'assunto dal quale parte il Ministero delle finanze per sostenere l'assimilazione del sussidio medesimo al regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente è radicalmente errato. Infatti, la disciplina relativa ai lavori socialmente utili esplicitamente esclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori impegnati nei progetti e pertanto, in presenza di un'esplicita previsione di legge, l'assimilazione prospettata dal Ministero delle finanze sembra del tutto fuori luogo. È bene pertanto che la Commissione, attraverso lo strumento dell'ordine del giorno, insista affinché il Governo riveda tale posizione.

Il senatore FILOGRANA si associa alle considerazioni testè svolte dal senatore DE LUCA Michele in ordine al regime fiscale dei sussidi corrisposti ai lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili.

Aderiscono alla proposta della riformulazione del punto 9 avanzata dal senatore De Luca Michele i senatori BEDIN, DUVA e il RELATORE.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'orientamento favorevole ad una riformulazione del punto 9, nel senso suggerito dal senatore De Luca Michele e da lui condiviso, suggerisce di introdurre al punto 7 una precisazione, nel senso di esprimere un'apertura nei confronti delle richieste legittime dei lavoratori precari delle poste. Aderisce altresì all'invito, da ultimo formulato dal senatore De Luca Michele, affinché il Governo riveda la posizione assunta sul regime fiscale dei sussidi.

Il RELATORE dà quindi lettura dell'ordine del giorno, nel testo da lui riformulato accogliendo gli orientamenti e le proposte emerse dal dibattito:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1233, recante conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e del settore previdenziale",

premesso che

appare sempre più necessario ed urgente che le norme in materia di lavori socialmente utili debbano coordinarsi con la annunciata revisione e riforma delle misure di sostegno al reddito ed inserirsi pienamente dentro un quadro di interventi di politica attiva del lavoro anche alla luce degli annunciati, da parte del Governo, provvedimenti a sostegno dell'occupazione;

valutato

che il provvedimento in esame è nella sua gran parte riproposizione del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300;

esaminati

i punti del decreto-legge n. 404 del 1996 che introducono novità rispetto ai precedenti decreti-legge esaminati e ritenuto che alcuni, a partire dalla possibilità di sperimentare la formazione di società miste per lo svolgimento di lavori socialmente utili (articolo 1, comma 21) recepiscono, nei fatti, orientamenti espressi, unanimemente dalla 11<sup>a</sup> Commissione a conclusione dell'esame di precedenti, analoghi provvedimenti;

nell'esprimersi in senso favorevole sul decreto-legge n. 404, raccomanda al Governo di recepire, nel caso di reiterazione dello stesso, le seguenti osservazioni:

1) opportunità di chiara esplicitazione della possibilità che tra i soggetti promotori di lavori socialmente utili che possono costituire so-

cietà miste - comma 21 dell'articolo 1 - vi siano anche Ministeri. Ciò soprattutto in riferimento ad esperienze e ad iniziative relative ai lavori socialmente utili facenti capo a Ministeri quale quello per i beni culturali e ambientali;

2) necessità di assicurare copertura previdenziale-assicurativa a quei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili che non godono di copertura previdenziale alcuna;

3) utilità di un maggior ricorso ai contratti di solidarietà ricorrendo come essi assumano, in determinate aree industriali del Paese, specifica rilevanza. Ciò è possibile applicando, anche per i contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995, i livelli di integrazione salariale previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Ciò eviterebbe il sostanziale svuotamento dell'istituto in questione, con conseguente ricorso alla CIG essendo, nei fatti e nelle attuali condizioni, i due strumenti sostanzialmente allineati sotto il profilo economico. Del resto fu lo stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in occasione dell'accordo sottoscritto con le parti sociali il 28 giugno 1996, ad esprimere disponibilità ad accogliere «correttivi di miglior favore, nella durata e nella entità delle integrazioni salariali» prima dell'avvio dei nuovi contratti di solidarietà;

4) esigenza di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali nel caso di aziende sottoposte alla procedura della amministrazione straordinaria e di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428 - articolo 4, comma 25 del presente decreto - destinando allo scopo le necessarie risorse nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

5) necessità di adottare idonei strumenti legislativi che consentano, al pari di altre categorie, possibilità di accesso agli strumenti di reimpiego ed agli istituti di integrazione salariale alla categoria dei quadri;

6) opportunità di differire al 31 dicembre 1997 il termine per l'iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese con meno di 16 dipendenti (articolo 4, comma 17 del decreto-legge all'esame della 11ª Commissione) al fine di consentire anche ai lavoratori di imprese artigiane il ricorso all'istituto della mobilità;

7) esigenza di pervenire ad una diversa soluzione, rispetto a quella contenuta nell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 404, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dell'Ente poste italiane, sia, in primo luogo, per dare positiva risposta alle legittime attese dei numerosi lavoratori precari delle Poste, sia, in secondo luogo, per fugare dubbi di carattere costituzionale sulla norma adottata in materia dal decreto-legge n. 404, e, infine, per ragioni di coerenza con gli istituti contrattuali oggi operanti nell'ambito dell'Ente poste ed aventi carattere privatistico, anche al fine di evitare, in futuro, l'insorgere di contenziosi giudiziari;

8) opportunità, anche politica, di revisione delle valutazioni e dei criteri che hanno portato alla proposizione della norma di cui al comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 404, riguardante il trattamento tributario del sussidio corrisposto per l'impiego nei lavori socialmente utili. Detto sussidio, con tale disposizione, viene assimilato al

reddito da lavoro dipendente, con ciò non considerando che condizione per l'accesso allo svolgimento di lavori socialmente utili è, per i fruitori di sussidio, l'essere privi di lavoro dipendente e il non essere beneficiari di misure di sostegno al reddito. Inoltre, i fruitori del suddetto sussidio sono privi di copertura previdenziale ed assicurativa;

9) opportunità di adottare norme di interpretazione autentica dell'articolo 37, comma 1, lettera *b*) della legge 5 agosto 1981, n. 416, al fine di evitare un permanente contenzioso e di limitare l'integrazione previdenziale posta a carico dell'INPGI ad una misura ragionevole e sostenibile per l'INPGI stesso».

0/1233/11/1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Posto ai voti, l'ordine del giorno è accolto all'unanimità.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è infine rinviato.

**(273) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo**

**(487) SALVATO e MANZI: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 luglio 1996, con la relazione introduttiva svolta dalla senatrice Piloni.

Il presidente Smuraglia dà la parola al sottosegretario Montecchi che ha chiesto di intervenire per fornire le valutazioni del Governo sui disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario MONTECCHI rileva che le questioni sollevate dai due provvedimenti investono problemi di carattere finanziario, da un lato, ed aspetti di merito, dall'altro. Sottolinea innanzitutto che il Governo riconosce la serietà delle argomentazioni che stanno alla base dell'intervento normativo proposto, ma non condivide l'impostazione generale adottata ed è preoccupato delle conseguenze finanziarie che ne conseguirebbero, tanto più in un momento in cui tutti i Ministri sono impegnati nella definizione della manovra di bilancio per il 1997 e nella individuazione di un difficile equilibrio tra entrate e spese, cercando di perseguire una logica di equità. Numerose scelte di carattere previdenziale compiute nel recente passato, compresa ovviamente la riforma di carattere generale di cui i due disegni di legge non sembrano tener conto, impegnano a non turbare equilibri di bilancio delicatissimi, a scapito degli investimenti per una politica attiva del lavoro e per l'accesso al lavoro delle nuove generazioni. Per quanto riguarda il merito, il Sottosegretario osserva che il Governo comprende le aspettative di molte *ex* lavoratrici, ma non ritiene si possa prescindere dal riferimento ai redditi del nucleo familiare, poichè non condivide l'impostazione secondo la quale le aspettative in questione corrispondono a diritti soggettivi maturati ed anche perchè non si possono impegnare ora risorse finanziarie

che non ci sono. Conclude ribadendo che non si può assolutamente prescindere dall'impianto normativo inaugurato dai decreti legislativi in materia previdenziale del 1992, che introdussero i limiti reddituali, e consolidato dalla riforma del sistema pensionistico, a meno che non si vogliano proporre interventi di carattere assistenziale.

Interviene in discussione generale la senatrice DANIELE GALDI, la quale ricorda in primo luogo il generale consenso realizzatosi la scorsa legislatura in Senato sulle misure proposte dai disegni di legge in titolo: nel corso dell'esame istruttorio compiuto in Commissione lavoro era chiaramente risultato, sulla base di informazioni e valutazioni provenienti dall'INPS, che il contributo versato, per quindici e a volte per venti anni, dalle persone interessate era chiaramente un contributo previdenziale, la cui natura giuridica motiva quindi il sorgere di un diritto soggettivo e fa giudicare inaccettabile l'introduzione di un limite reddituale, non individuale, ma familiare. Non si tratta quindi di assistenza, ma di integrazione previdenziale e quella compiuta nel 1992 fu una scelta sbagliata che non sembra purtroppo si voglia correggere. Si tratta dunque di un problema di giustizia che, pur nella consapevolezza di tutti i vincoli di bilancio, dovrebbe essere affrontato e risolto anche perchè non si formi con il tempo un contenzioso giudiziario dalle conseguenze finanziarie non calcolabili e tenendo conto che l'onere annuale delle misure proposte sembra essere molto meno rilevante di quanto si vuole affermare.

La relatrice PILONI propone una breve pausa di riflessione per consentire di approfondire i problemi di carattere finanziario ora sollevato, ma deve esprimere fin d'ora il proprio rammarico per l'opinione espressa dalla rappresentante del Governo sul punto cardine dei disegni di legge in titolo, e cioè sulla necessità di eliminare il riferimento al reddito del coniuge per la corresponsione dell'integrazione al trattamento minimo.

Il sottosegretario MONTECCHI dichiara la disponibilità del Governo a fornire tutti i dati di carattere contabile e finanziario che la Commissione vorrà chiedere. Ribadisce comunque l'opportunità di una riflessione più approfondita sul problema della scelta del reddito individuale o familiare, proprio partendo dai principi di equità sulla base dei quali orientare le scarse risorse disponibili.

Il presidente SMURAGLIA rinvia il seguito dell'esame incaricando la relatrice, con l'accordo unanime della Commissione, di raccogliere tutti i dati e le informazioni che riterrà necessari per il prosieguo dell'esame.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa**

(Parere alla 1ª Commissione; esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore DE LUCA Michele, il quale si sofferma in primo luogo sul significato complessivo del disegno di legge

in titolo indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria tra i provvedimenti collegati alla manovra finanziaria 1997-1999, collegamento non meramente formale almeno per due ragioni, sia perchè ci si aspetta che il disegno di legge produrrà effetti benefici sulla finanza pubblica, sia perchè il provvedimento dovrebbe consentire, insieme ad altri indicati nello stesso Documento, di armonizzare il sistema normativo e quindi porre le basi per una nuova fase di crescita sostenuta in condizioni di stabilità e con incremento di occupazione. Il disegno di legge avvia un processo forte di trasformazione dell'ordinamento in senso federale destinato a concludersi con le riforme costituzionali; si pone quindi un problema di coerenza tra conferimento di funzioni amministrative a Regioni ed enti locali e riforma della Costituzione in senso federale, per individuare le competenze specifiche che restano allo Stato e la competenza generale e residuale conferita invece a Regioni ed enti locali: si tratta di un metodo totalmente innovativo rispetto a quello utilizzato nella IX e nella XI legislatura dalle due Commissioni bicamerali incaricate di elaborare un progetto di riforma istituzionale. Ma ancora più innovativo è il superamento dell'attuale criterio di ripartizione delle competenze per materia, anche se al riguardo sarà opportuno porre l'attenzione sul necessario coordinamento tra il criterio della localizzazione di compiti e funzioni e della imputazione degli interessi e i principi di sussidiarietà, responsabilità, unicità dell'amministrazione, omogeneità ed adeguatezza, così come andrebbe meglio esplicitato il principio della sussidiarietà in forza del quale affidare ad una sede decentrata la cura di un interesse quando non sia possibile una cura migliore a livello più elevato.

Per quanto riguarda più in particolare le materie di competenza della Commissione, il relatore mette in risalto la composizione, che dovrebbe risultare dalla impostazione generale adottata, della dicotomia che attualmente esiste a motivo della attribuzione alle Regioni della sola competenza in materia di istruzione professionale e della competenza residuale dello Stato, che ne consegue, in materia di istruzione scolastica e di lavoro. Osserva peraltro che la soppressione delle funzioni e dei compiti che possono essere attribuiti alla attività e alla autonomia privata (articolo 1, comma 1, lettera a)), alla quale potrebbe essere ricondotto il problema del superamento del monopolio pubblico del collocamento, risulta affidata al legislatore delegato senza fissare principi e criteri direttivi. Inoltre, l'esclusione di alcune materie dal conferimento di funzioni amministrative a Regioni ed enti locali (articolo 1, commi 3 e 4) dovrebbe essere integrata da parte del legislatore delegato allo scopo di inserirvi le funzioni di vigilanza e controllo attualmente attribuite agli Ispettori del lavoro, e la previdenza complementare, nonchè i compiti di alcune Commissioni, come la Commissione per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, che allo stato non sembrano configurate come autorità indipendenti. Nel rafforzare la competenza legislativa delle Regioni ed enti locali in tema di organizzazione e svolgimento di funzioni e compiti amministrativi ad essi conferiti, non si dovrebbe prescindere dalla contestuale previsione di principi e criteri direttivi volti ad assicurare omogeneità di organizzazione. In ogni caso, ed è questa una grave



omissione, dovrebbe essere chiaramente affermato quanto sancito, ad esempio, dalla Costituzione tedesca, e cioè che compete allo Stato garantire, anche con riferimento alle funzioni amministrative conferite a Regioni ed enti locali, uguaglianza tra i cittadini ovunque residenti, nonchè i livelli minimi ed uniformi di servizio.

Il relatore si sofferma successivamente sui capi II e IV, sottolineando in particolare l'importanza, ai fini dell'incremento dell'occupazione, della parte concernente la promozione e il sostegno del settore della ricerca scientifica, nonchè di quella relativa alla riforma delle istituzioni scolastiche che ne accentua l'autonomia e ne rafforza il raccordo con la formazione professionale. Rilevato poi che l'articolo 10 prevede un'unica fonte regolamentare per la riorganizzazione interna dei Ministeri, affidando a direttive del Presidente del Consiglio dei ministri la garanzia della omogeneità, fa presente che il capo III affida la semplificazione e la razionalizzazione dell'attività amministrativa ad un disegno di legge governativo da presentare con cadenza annuale per una progressiva delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi: ci si rifà chiaramente al modello adottato con la cosiddetta «legge comunitaria», e proprio prendendo spunto da quella esperienza è opportuno richiamare l'attenzione sulla opportunità di prevedere specifiche sessioni parlamentari dedicate all'esame dei provvedimenti governativi.

Da ultimo il relatore ricorda che la Commissione ha all'esame alcuni disegni di legge in materia di collocamento e di decentramento alle Regioni di funzioni del Ministero e si pone dunque il problema, che investe la Commissione e il Governo, di scegliere tra i provvedimenti di iniziativa parlamentare, eventualmente emendati con proposte governative, e le norme delegate in forza del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C11<sup>a</sup>, 0012<sup>o</sup>)

Il presidente SMURAGLIA fa presente che all'ordine del giorno della prossima settimana saranno inseriti disegni di legge appena assegnati alla Commissione e che concernono materia oggetto di altri provvedimenti il cui esame è già stato avviato: coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità che in Ufficio di Presidenza i componenti diano tempestiva comunicazione dei disegni di legge che sono stati o che saranno presentati su materie che si è deciso di affrontare in Commissione. Fa inoltre presente che la Commissione, così come l'omologa Commissione della Camera dei deputati, non verrà convocata nelle giornate di mercoledì e giovedì della prossima settimana per consentire ai senatori invitati di partecipare alla Conferenza sull'occupazione che si terrà a Napoli in quelle giornate: per questa ragione sono state previste due sedute nelle giornate di martedì 24 settembre, alle ore 11 ed alle ore 15. Nella seduta antimeridiana di martedì il ministro Treu, o un Sottosegretario da lui delegato, integrerà le informazioni comunicate la scorsa settimana in ordine ai diversi capitoli riguardanti il confronto con le parti sociali e gli enti locali in tema di politiche per l'occupazione. Sempre in merito

alla Conferenza di Napoli, informa infine che il ministro Treu ha assicurato che interverrà personalmente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per definire la questione della partecipazione della Commissione ai lavori della Conferenza.

*La seduta termina alle ore 17.*

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1996

**24ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*La seduta inizia alle ore 15,40.**SULL'ORDINE DEI LAVORI*

(A007 000, C12ª, 0011º)

Il senatore TOMASSINI chiede al Presidente di sconvocare la seduta in considerazione dell'importanza degli argomenti in discussione in Assemblea e della conseguente opportunità della presenza in Aula di tutti i membri della Commissione, che peraltro devono poter partecipare personalmente all'audizione dei rappresentanti delle Regioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del programma di soppressione delle strutture manicomiali residue e di realizzazione delle strutture alternative di assistenza psichiatrica, oggi prevista.

Concorda il senatore BRUNI.

Il presidente CARELLA fa presente che, essendo stata convocata la seduta pomeridiana di oggi solo successivamente al verificarsi dei noti incidenti di Milano, la Presidenza non aveva ritenuto opportuno sconvocare la seduta, sia in considerazione della impossibilità di disdire tempestivamente le convocazioni dei rappresentanti delle Regioni, sia per evitare di dover concentrare nella prossima settimana l'audizione di un numero eccessivo di regioni.

Tuttavia, in considerazione dell'esigenza espressa dai senatori Tomassini e Bruni, ritiene necessario rinviare l'audizione ad altra data; sarà sua cura, a nome dei componenti della Commissione, per un contrattempo determinato da eventi che non potevano essere previsti, con l'assessore alla sanità della Regione siciliana nonché con i rappresentanti delle regioni Campania, Lombardia e Toscana che avrebbero dovuto partecipare all'audizione odierna.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1996

**22ª Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

**(1244) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996**

(Esame e rinvio)

Il relatore GAMBINI illustra le finalità del disegno di legge in titolo, riguardante le zone colpite da alluvione nel giugno scorso in Toscana ed in Friuli-Venezia Giulia: la declaratoria dello stato di emergenza fu seguita dall'emanazione di ordinanze di protezione civile, in virtù delle quali sono stati disposti interventi di primo soccorso, assistenza e ripristino della sicurezza dei luoghi; le relative spese sono state sostenute dallo Stato per un ammontare di circa 67 miliardi di lire, che si aggiungono alle somme stanziolate dalle Regioni interessate. È prevedibile che ulteriori stanziamenti siano disposti nell'immediato futuro alla luce di un accertamento reale dei danni, al quale sono stati delegati i commissari nominati dal Governo, nelle persone dei presidenti delle Regioni interessate.

Il testo in esame, perciò, si limita al primo intervento di rango legislativo resosi necessario a seguito della calamità: si tratta della proroga di termini tributari (disposta dall'articolo 1, che riguarda non solo l'accertamento ma anche la riscossione dei tributi, compresi quelli locali) nonché della sospensione dei termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali (di cui all'articolo 3). Gli oneri finanziari del provvedimento discendono invece dall'articolo 2, che riguarda i lavoratori dipendenti ed autonomi: per i primi è prevista infatti un'indennità laddove non si applichi la cassa integrazione guadagni.

L'attuale reiterazione del decreto-legge si è arricchita poi di due nuove norme, concernenti da un lato l'utilizzazione di giovani di leva presso i servizi tecnici dei comuni alluvionati (art. 4), dall'altro lato la proroga di termini relativi alla gestione del bilancio degli enti locali (art.

5); infine, l'articolo 6 proroga al 30 settembre prossimo i termini per la pubblicazione di bandi di gara d'appalto.

Invita infine la Commissione a procedere tempestivamente all'esame del decreto-legge.

Dopo brevi interventi dei senatori CARCARINO, POLIDORO e BORTOLOTTI, il relatore GAMBINI si impegna a presentare alla Commissione una proposta di ordine del giorno che recepisca reiterate istanze, sollevate in sede parlamentare, allo scopo di predisporre uno schema operativo legislativo che operi automaticamente la sospensione dei termini in presenza di una dichiarazione di stato di emergenza per calamità naturali.

Non essendovi ulteriori interventi, il presidente GIOVANELLI propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per martedì 24 settembre prossimo alle ore 14.

Non facendosi osservazioni, così si intende stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,50.*





